



Dipartimento
Mercato del Lavoro

DL RILANCIO: MISURE PER L'EMERGENZA COVID-19



il Patronato della CGIL

Misure di sostegno al reddito dei lavoratori

INDENNITA' PER I DIPENDENTI STAGIONALI DEL SETTORE TURISMO E STABILIMENTI TERMALI (Art. 84 comma 5, 6 e 14)

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione né di altro rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020, già beneficiari per il mese di marzo dell'**indennità di €600** prevista dal Decreto "Cura Italia", **verrà riconosciuta automaticamente la stessa indennità anche per il mese di aprile 2020.**

Qualora gli stessi lavoratori, pur essendo in possesso dei requisiti, non avessero ancora inoltrato la domanda per l'indennità relativa al mese di marzo 2020, potranno provvedere entro e non oltre la data del 03 giugno 2020. Spirato questo termine, si decade dal diritto.

Ai dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, è **riconosciuta una indennità di €1.000 per il mese di maggio 2020**, a condizione che alla data del 19 maggio 2020 gli stessi non siano titolari di pensione, di altro rapporto di lavoro dipendente, né percettori di NASPI.

INDENNITA' PER I LAVORATORI SOMMINISTRATI IMPIEGATI NEL SETTORE TURISMO E STABILIMENTI TERMALI (Art. 84 comma 5 e 6)

I lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, avranno diritto **per il mese di aprile 2020 a una indennità di €600**, purché alla data di entrata in vigore del Decreto "Rilancio" (19 maggio 2020) non siano titolari di pensione, di altro rapporto di lavoro dipendente, né percettori di NASPI.

Agli stessi lavoratori è **riconosciuta un'indennità di 1.000 € per il mese di maggio 2020.**



La presente indennità non concorre alla formazione del reddito, per cui è esentasse.

Non è cumulabile con altre indennità, mentre è compatibile con l'assegno ordinario di invalidità.

È prevista una cumulabilità parziale con il Reddito di Cittadinanza.

I lavoratori che fanno parte di un nucleo familiare percettore del Reddito di Cittadinanza hanno diritto a percepire un'integrazione dello stesso, qualora l'entità della somma percepita a titolo di Reddito di Cittadinanza risulti inferiore rispetto all'indennità prevista dal Decreto "Rilancio" per la quale avrebbero i requisiti. In questo caso al lavoratore verrà corrisposta un'integrazione pari alla differenza tra l'indennità e la somma già percepita con il Reddito di Cittadinanza. Non vi è compatibilità, qualora la somma percepita dal nucleo familiare a titolo di Reddito di Cittadinanza sia superiore all'indennità per la quale il lavoratore componente del nucleo avrebbe i requisiti.

Per presentare la domanda contatta il Patronato Inca di Torino ai seguenti numeri:

375 6576399 - 375 6576398 - 366 2450836 - 379 1826931 - 011 2442381